



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Depositato in Data 05/09/2022

P. IL DIRIGENTE



PROGETTO DI LEGGE
RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

Art. 1

(Finalità e modalità di intervento di riforma)

1. Al fine di garantire una migliore sostenibilità dell'intero sistema pensionistico e una maggior adeguatezza delle prestazioni previdenziali riconosciute a tutti i lavoratori, con particolare riguardo alle giovani generazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo, della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, la presente Legge modifica le norme previdenziali vigenti, per garantire una maggiore flessibilità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, senza minare la stabilità di sistema dei fondi pensione della Repubblica.
2. La presente revisione del sistema previdenziale pubblico e a contribuzione obbligatoria prevede altresì interventi volti alla ridefinizione dell'importo dei contributi versati dagli appartenenti alle singole categorie nel Fondo di previdenza complementare, denominata FONDISS, istituita con la Legge 6 dicembre 2011 n.191, nelle more della complessiva ridefinizione delle modalità di gestione di tale Istituto.

TITOLO I
DELL'ETÀ DI PENSIONAMENTO

Art. 2

(Pensionamento anticipato di anzianità per madri)

1. A far data dal 1 aprile 2023, in favore delle lavoratrici donne sono ridotti i disincentivi previsti per i pensionamenti anticipati di cui agli articoli 5 e 6.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono pari a 0,5 punti percentuali per ogni singolo figlio, fino ad un massimo di 3 figli, anche in caso di adozione, anche nato o adottato precedentemente a tale data, nelle modalità previste ai successivi commi.
2. Per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità di cui agli articoli 5 e 6:
 - a. riduzione di 0,5 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con un singolo figlio;
 - b. riduzione di 1 punto percentuale del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con due figli;
 - c. riduzione di 1,5 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con tre figli.



SECRETARIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3. La riduzione di 0,5 punti percentuali per ogni figlio, fino ad un massimo di tre figli, verrà altresì applicata ai disincentivi previsti nel periodo transitorio di cui all'articolo 5 comma 3.
4. In caso di decesso della madre avvenuto entro i 10 anni del figlio, potrà beneficiare delle misure contenute nel presente articolo il genitore superstite.

Art. 3

(Pensionamento anticipato e ritardato di vecchiaia per madri)

1. A far data dal 1 aprile 2023, in favore delle lavoratrici donne sono ridotti i disincentivi previsti per l'accesso ai pensionamenti anticipati di vecchiaia di cui all'articolo 9 comma 1, e incrementati gli incentivi previsti per l'accesso al pensionamento ritardato di cui all'articolo 9 comma 2.
2. Le riduzioni e gli incrementi di cui al comma 1 sono pari a 0,5 punti percentuali per ogni singolo figlio, fino ad un massimo di 3 figli, anche in caso di adozione, anche nato o adottato precedentemente a tale data, nelle modalità previste ai successivi commi.
3. Per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 9 comma 1:
 - a) riduzione di 0,5 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con un singolo figlio;
 - b) riduzione di 1,0 punto percentuale del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con due figli;
 - c) riduzione di 1,5 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con tre figli.
4. Per il ritardo dell'accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 9 comma 2:
 - a) incremento di 0,5 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con un singolo figlio;
 - b) incremento di 1,0 punto percentuale dell'incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con due figli;
 - c) incremento di 1,5 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con tre figli.
5. In caso di decesso della madre avvenuto entro i 10 anni del figlio, potrà beneficiare delle misure contenute nel presente articolo il genitore superstite.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CAPO I
PENSIONI DI ANZIANITÀ

Art. 4
(Pensione ordinaria di anzianità)

1. I soggetti assicurati, ad esclusione dei lavoratori di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, che abbiano maturato quota 103, intesa come la somma dell'età anagrafica e dei periodi di versamenti contributivi, con un'età anagrafica minima di 60 anni, maturano il diritto alla pensione ordinaria di anzianità indipendentemente dai requisiti previsti all'articolo 12 della legge 5 ottobre 2011, n. 158.
2. Fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età, è previsto un periodo transitorio di applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 come di seguito riportato:
 - a) dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2023 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 100 e 6 mesi;
 - b) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 101;
 - c) dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 101 e 6 mesi;
 - d) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 102;
 - e) dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 102 e 6 mesi;
 - f) dal 1 gennaio 2028 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 103.
3. Resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i lavoratori coinvolti in accordi di mobilità sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge, con contestuale diritto al prepensionamento.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 5

(Pensione anticipata di anzianità)

1. La misura della prestazione dell'assicurato che richieda l'accesso alla pensione di anzianità con quota 103 precedentemente ai 60 anni di età anagrafica viene ridotta, in modo permanente, delle seguenti percentuali:

- a) qualora l'assicurato abbia maturato i 58 anni di età: 15% in fase transitoria dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2027 in base al disposto dell'articolo 4;
- b) qualora l'assicurato abbia maturato i 59 anni di età: 10%.

Le percentuali di cui al presente comma sono definite per ogni frazione di anno.

2. Resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i lavoratori coinvolti in accordi di mobilità sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge, con contestuale diritto al prepensionamento.

3. Per coloro che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è inoltre previsto un periodo transitorio di applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 come di seguito riportato:

- a) dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2023 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 100 e 6 mesi;
- b) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 101;
- c) dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 101 e 6 mesi;
- d) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 102;
- e) dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 102 e 6 mesi;
- f) dal 1 gennaio 2028 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 103.

Art. 6

(Disincentivi per pensioni di anzianità al di sotto della quota 103)

1. Ferma restando la quota 103 di cui all'articolo 4 comma 1, come misura di accesso alla pensione ordinaria di anzianità, sono previsti disincentivi per accedere al pensionamento anticipato di anzianità, unicamente se compiuti 60 anni di età anagrafica, sulla base delle seguenti condizioni:



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- a) con quota 102, con una riduzione del 5%
 - b) con quota 101, con una riduzione del 10%
 - c) con quota 100, con una riduzione del 15%
 - d) con quota 99, con una riduzione del 20%
 - e) con quota 98, con una riduzione del 25%
2. In via transitoria, in deroga al comma 1 e tenuto conto delle casistiche previste dall'articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2005 n.157, come modificato dall'articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n.47, le quote necessarie per accedere ai disincentivi di cui al comma 1 sono modificate come segue:
- a) dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2023:
 - i. con quota 99 e 6 mesi, 3%
 - ii. con quota 98 e 6 mesi, 6%
 - iii. con quota 97 e 6 mesi, 9%
 - iv. con quota 96 e 6 mesi, 13,5%
 - v. con quota 95 e 6 mesi, 18,5%
 - b) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024:
 - i. con quota 100, 4%
 - ii. con quota 99, 8%
 - iii. con quota 98, 12%
 - iv. con quota 97, 17%
 - v. con quota 96, 22%
 - c) dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025:
 - i. con quota 100 e 6 mesi, 5%
 - ii. con quota 99 e 6 mesi, 10%
 - iii. con quota 98 e 6 mesi, 15%
 - iv. con quota 97 e 6 mesi, 20%
 - v. con quota 96 e 6 mesi, 25%
 - d) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026:
 - i. con quota 101, 5%
 - ii. con quota 100, 10%
 - iii. con quota 99, 15%
 - iv. con quota 98, 20%
 - v. con quota 97, 25%
 - e) dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027:
 - i. con quota 101 e 6 mesi, 5%
 - ii. con quota 100 e 6 mesi, 10%
 - iii. con quota 99 e 6 mesi, 15%
 - iv. con quota 98 e 6 mesi, 20%
 - v. con quota 97 e 6 mesi, 25%
 - f) dal 1 gennaio 2028:



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- i. con quota 102, 5%
- ii. con quota 101, 10%
- iii. con quota 100, 15%
- iv. con quota 99, 20%
- v. con quota 98, 25%

3. I disincentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riproporzionati per frazioni di anno. Ai fini della determinazione della misura del disincentivo da applicare al trattamento pensionistico, se più favorevole, viene utilizzato il numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La disciplina contemplata nel presente articolo non si applica ai lavoratori di cui all'articolo 1, lettera a) e d) della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

quota 2023	aliquota	quota 2024	aliquota	quota 2025	aliquota	quota 2026	aliquota	quota 2027	aliquota	quota 2028	aliquota
99 e 6 mesi	-3,00%	100	-4,00%	100 e 6 mesi	-5,00%	101	-5,00%	101 e 6 mesi	-5,00%	102	-5,00%
98 e 6 mesi	-6,00%	99	-8,00%	99 e 6 mesi	-10,00%	100	-10,00%	100 e 6 mesi	-10,00%	101	-10,00%
97 e 6 mesi	-9,00%	98	-12,00%	98 e 6 mesi	-15,00%	99	-15,00%	99 e 6 mesi	-15,00%	100	-15,00%
96 e 6 mesi	-13,50%	97	-17,00%	97 e 6 mesi	-20,00%	98	-20,00%	98 e 6 mesi	-20,00%	99	-20,00%
95 e 6 mesi	-18,50%	96	-22,00%	96 e 6 mesi	-25,00%	97	-25,00%	97 e 6 mesi	-25,00%	98	-25,00%

Art. 7

(Incentivi per pensioni di anzianità al di sopra della quota 103)

1. A partire dal 1 aprile 2023 l'importo della pensione ordinaria di anzianità, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 4, è incrementato del 3% per ogni anno di contribuzione maturato oltre il raggiungimento del requisito di quota 103 in seguito al compimento del sessantesimo anno di età.

2. L'incentivo di cui al comma 1 non è applicabile ai titolari di pensione ordinaria di vecchiaia.

CAPO II PENSIONI DI VECCHIAIA

Art. 8

(Età anagrafica per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia)

1. Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia è fissato per tutte le categorie di lavoratori iscritti al fondo pensione primo pilastro a 66 anni, ivi inclusi gli imprenditori e gli agricoltori di cui all'articolo 12 lettera b) della Legge 11 febbraio 1983 n.15.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

2. Qualora le singole categorie di lavoratori registrino età di collocamento a riposo per pensionamento ordinario di vecchiaia inferiori a quella indicata al precedente comma 1, esse vengono adeguate, a partire dal 1 gennaio 2023, con un incremento di 6 mesi per ogni anno solare fino al raggiungimento dell'età anagrafica di 66 anni.

3. In deroga al comma 2, per i soli Corpi di Polizia, vigendo ancora per essi la gradualità di adattamento dell'età anagrafica richiesta per il pensionamento ordinario di vecchiaia, a mente dell'articolo 8 della Legge 18 marzo 2008 n.47, fino a tutto il 2025, l'adeguamento di cui al comma 2, con il medesimo incremento annuo, avviene a partire dal 1 gennaio 2026.

Art. 9

(Anticipazione e ritardo dell'accesso alla pensione di vecchiaia)

1. A partire dal 1 aprile 2023 è consentito anticipare l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia con le seguenti penalizzazioni sulla rendita da pensione, purché tali penalizzazioni non comportino integrazioni al minimo:

- a) uscita anticipata a 63 anni di età anagrafica con almeno 32 anni di contributi con penalità a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 20%;
- b) uscita anticipata a 64 anni di età anagrafica con almeno 28 anni di contributi con penalità a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 15%;
- c) uscita anticipata a 65 anni di età anagrafica con almeno 24 anni di contributi con penalità a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 10%.

2. A partire dal 1 aprile 2023 è consentito, in seguito ad accordo tra singolo datore e lavoratore interessato nel caso si tratti di lavoro subordinato, ritardare l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia, con un minimo di 216 contributi giornalieri ai sensi dell'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983, n. 15 per ogni annualità in più lavorata, con le seguenti incentivazioni:

- a) uscita ritardata a 67 anni di età anagrafica, con incentivo a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 5%;
- b) uscita ritardata a 68 anni di età anagrafica, con incentivo a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 10%;
- c) uscita ritardata a 69 anni di età anagrafica, con incentivo a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 15%.

Resta inteso che per ottenere gli incentivi di cui alle superiori lettere a) b) e c), deve essere soddisfatto al tempo della maturazione del requisito anagrafico ordinario per l'accesso alla pensione di vecchiaia anche quello minimo contributivo per l'accesso al trattamento stesso secondo la normativa vigente.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3. Ai fini del calcolo del requisito contributivo si tiene conto anche dei periodi in cui il singolo abbia contribuito in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 4 della legge 5 ottobre 2011, n. 158.
4. L'incentivo di cui al comma 2 non è concesso a coloro che si siano valse dell'opzione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della Legge 8 novembre 2005, n. 157.
5. I disincentivi e gli incentivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono applicabili a rendite da pensione calcolate con metodo contributivo, quali, a titolo esemplificativo, pensione facoltativa, gestione separata, FONDISS e pensioni erogate ai sensi dell'articolo 13.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) non trova applicazione il limite di importo massimo del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12.
7. Gli incentivi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) non spettano a coloro che abbiano fruito del trattamento parziale anticipato di vecchiaia di cui all'articolo 10 prima della maturazione del requisito anagrafico per la pensione ordinaria di vecchiaia.

Art. 10

(Trattamento parziale anticipato di vecchiaia - part time pensionistico)

1. È consentito al lavoratore subordinato, in caso di accordo tra singolo datore e lavoratore interessato, l'accesso parziale e anticipato al trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia.
2. L'accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia di cui al comma 1 è consentito con massimo 3 anni di anticipo rispetto ai requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia e comunque non prima dei 63 anni, a patto che il lavoratore abbia maturato almeno 33 anni di contribuzione al tempo della richiesta.
3. La richiesta di accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia viene comunicata con non meno di 3 mesi d'anticipo dal lavoratore al proprio datore di lavoro, al fine di consentire allo stesso l'organizzazione del turnover. Il datore di lavoro inoltra la comunicazione dell'attivazione del part-time pensionistico all'Ufficio Contributi ISS affinché l'Ufficio possa avviare le pratiche per l'erogazione della porzione di pensione di cui al comma 5, indicando contestualmente l'orario lavorativo che verrà seguito dal lavoratore interessato.
4. A fronte della domanda di accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia, il lavoratore ha diritto ad un part-time pensionistico che si sostanzia in una riduzione pari al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno previsto per un lavoratore di pari qualifica e anzianità e, contestualmente, il suo datore di lavoro è tenuto a corrispondergli un salario ridotto della medesima percentuale. Il lavoratore e il datore di lavoro restano obbligati alla contribuzione a fini pensionistici per la sola quota di salario effettivamente percepita dal lavoratore stesso in seguito all'accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

5. Il lavoratore che richieda l'accesso parziale anticipato al pensionamento di vecchiaia ha diritto per il tempo del part-time al 50% dell'ammontare di pensione mensile maturata al tempo della domanda senza l'applicazione dei disincentivi di cui al precedente articolo 9 comma 1, punti a), b) e c). Il trattamento parziale pensionistico di cui al presente comma non può essere soggetto all'integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 18 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

6. Maturati i requisiti per l'accesso al trattamento di pensionamento ordinario di vecchiaia e cessata l'attività lavorativa, il lavoratore ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia calcolata secondo le regole ordinarie, tenuto conto anche dei contributi versati per tutto il tempo dell'utilizzo del part time pensionistico. I contributi versati durante il part time pensionistico, vengono conteggiati ai fini della maturazione dei requisiti contributivi e per la misura del trattamento pensionistico stesso, secondo le regole ordinarie fissate dalla normativa vigente, nonché dall'articolo 16 della presente legge.

7. La misura di cui al presente articolo è preclusa ai dipendenti pubblici.

TITOLO II
DEL CALCOLO PENSIONISTICO

Art. 11

(Estensione del periodo di riferimento per il calcolo del reddito ai fini del calcolo della pensione)

1. A decorrere dal primo aprile 2023, per tutti i periodi contributivi maturati successivamente a tale data, ai fini del calcolo della pensione il numero degli anni di cui alle lettere a) e b) del successivo articolo 12 comma, viene elevato a 30. I redditi percepiti sono attualizzati, ai fini del calcolo della pensione, in base all'indice dei prezzi al consumo registrati nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'ISTAT.

Art. 12

(Modifica della misura delle prestazioni)

1. A partire dal primo aprile 2023, la pensione risultante dal calcolo di cui al presente articolo non può superare il tetto limite di importo di euro 47.110,57. Tale importo verrà adeguato a decorrere dal 1 aprile 2023 e sarà rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a modifica della disciplina vigente circa le modalità di determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, la pensione mensile è pari, per ogni anno di contribuzione al 1,9% della retribuzione per la parte di importo pari o inferiore al 50% del tetto pensionistico di cui al comma 1 e allo 0,75% della retribuzione superiore al 50% del tetto pensionistico e, ad esclusione di coloro che usufruiscono dei disposti di cui alla lettera a) dell'articolo 17 della Legge 20 dicembre 1990 n.156, sino a un valore pari al tetto pensionistico stesso nonché allo 0,50% sull'importo di retribuzione eccedente il tetto pensionistico e fino ad un massimo reddituale di euro 150.000.

3. La retribuzione o reddito medio mensile è determinata, per tutti i contributi versati successivamente al primo aprile 2023, come segue:

- a) per i lavoratori dipendenti si procede alla somma delle retribuzioni annuali registrate nelle posizioni assicurative ai sensi dell'articolo 11, dopo aver rivalutato le stesse in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all'ultima retribuzione mensile dei singoli percipienti;
- b) per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti si procede alla somma dei redditi annuali registrati ai sensi dell'articolo 11, dopo aver rivalutato gli stessi in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all'ultimo reddito annuo dei singoli percipienti;
- c) divisione della somma sub a) per il numero dei contributi giornalieri utili, di cui all'articolo 32 comma 3 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, accreditati nel periodo preso a base per il calcolo,
- d) divisione della somma sub b) per il numero dei contributi giornalieri utili, di cui all'articolo 32 comma 3 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, accreditati nel periodo preso a base per il calcolo;
- e) moltiplicazione del risultato sub b) ovvero sub d) per 16,615;
- f) la somma dei due pro rata costituisce l'importo complessivo della pensione maturata dal soggetto.

4. Ogni qual volta la normativa previdenziale vigente faccia riferimento alla retribuzione annua massima o reddito medio o altra formula riferibile al disposto di cui agli abrogati articoli 32, comma 5, della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e del Decreto 2 febbraio 2005, n. 19, il valore da prendere a riferimento è quello del tetto limite pensionistico di cui al comma 1 del presente articolo, tempo per tempo adeguato all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

5. Al momento della determinazione dell'importo di pensione da erogare, nel caso in cui il lavoratore abbia, nei dieci anni precedenti, subito una procedura di licenziamento collettivo o gli sia stata riconosciuta una inabilità al lavoro certificata dalle Commissioni mediche dell'ISS pari o superiore al 50%, e che a seguito di ciò vi sia stato un cambio di lavoro, allo stesso, ai fini dell'applicazione del comma 3 di cui sopra, viene riconosciuta, se più favorevole, l'applicazione della retribuzione percepita prima del cambio di attività.

Art. 13

(Opzione per l'integrale calcolo della pensione con il metodo contributivo)

1. Dal primo aprile 2023 è concesso l'accesso al trattamento pensionistico contributivo per i lavoratori che abbiano maturato quota 100, intesa come la somma dell'età anagrafica e dei periodi di versamenti contributivi, di cui al massimo 3 figurativi, con un'età anagrafica minima di 57 anni. In questo caso, in deroga alle regole generali, il calcolo della pensione è definitivamente effettuato integralmente con il metodo di calcolo della pensione valido per la gestione separata ISS e non trova applicazione il limite di importo massimo del trattamento pensionistico come derivante dall'applicazione del precedente articolo 12. La pensione derivante dal calcolo di cui al presente articolo non può essere inferiore a 1,5 volte il trattamento pensionistico minimo oggetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 52 della legge 11 febbraio 1983, n. 15.

Art. 14

(Modifiche all'art. 15 della legge 5 ottobre 2011, n. 158)

1. L'articolo 15, della legge 5 ottobre 2011, n. 158 è così sostituito:

"Art. 15

(Cumulo pensioni ordinarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'articolo 33 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 viene abrogato e così sostituito:

"1. I superstiti di cui all'articolo 15 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 hanno diritto ad una prestazione da calcolarsi sull'importo della pensione spettante al "dante causa" pensionato o assicurato, al momento del decesso, sulla base delle seguenti percentuali:

Numero superstiti	% senza coniuge	% con coniuge
1	65	65
2	70	75
3	80	90
4	95	100
5 e oltre	100	100



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

2. Verificate le condizioni di cui all'articolo Legge 5 ottobre 2011 n.158, è fatta salva la misura di un trattamento pensionistico pari ad almeno il minimo previsto dalle disposizioni in vigore.

3. I superstiti acquisiscono per titolo proprio il diritto alla pensione, che viene liquidata attraverso un'unica prestazione indipendentemente dal numero dei beneficiari o dalla situazione familiare, salvo quanto previsto espressamente dagli articoli 34, comma terzo, 35 comma terzo, e 36 comma secondo della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

4. Qualora il superstite con diritto a pensione ordinaria indiretta o di reversibilità, sia già titolare di pensione ordinaria diretta, e/o di redditi di qualsiasi natura e provenienza compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, le percentuali di cui al comma 1 sono modificate con le seguenti modalità:

- Con redditi mensili complessivi fino ad €1.400,00 la percentuale è diminuita della quota di 15 punti;
- Con redditi mensili complessivi da €1.400,01 ad €1.700,00 la percentuale è diminuita della quota di 20 punti sulla parte eccedente €1.400,01;
- Con redditi mensili complessivi da € 1.700,01 ad € 2.000,00 la percentuale è diminuita della quota di 25 punti sulla parte eccedente €1.700,01;
- Con redditi mensili complessivi da € 2.000,01 ad € 2.300,00 la percentuale è diminuita della quota di 30 punti sulla parte eccedente €2.000,01;
- Con redditi mensili complessivi da € 2.300,01 ad € 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 35 punti sulla parte eccedente €2.300,01;
- Con redditi mensili complessivi superiori a € 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 45 punti sulla parte eccedente €2.600,00;

5. Gli importi di cui alla superiore tabella sono annualmente rivalutabili alle medesime condizioni stabilite all'articolo 5 della Legge 8 novembre 2005 n.157. ”.

2. In ogni caso l'ammontare del cumulo delle pensioni ordinarie non può superare il limite di importo massimo del trattamento pensionistico come derivante dall'applicazione del precedente articolo 12.

3. Il diritto alla pensione per i superstiti è esteso anche a coloro che siano legati al de cuius da un vincolo legale che l'ordinamento equipari in termini di diritto individuale a quello matrimoniale.

4. La lettera c) dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1983 n.15 è così modificata:

“c) stato coniugale o unione civile in essere da almeno due anni, ovvero convivenza more-uxorio da almeno 15 anni, prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto a pensione, tra persone con una differenza di età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato, salvo nascita di prole anche postuma o di morte da infortunio sul lavoro e malattia professionale;”



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 15

(Introduzione di una quota di esenzione per le detrazioni delle pensioni sociali)

1. La detrazione di importo sulle pensioni sociali, assegni integrativi economici, assegni integrativi speciali e assegni di accompagnamento non viene applicata in presenza di altri redditi inferiori a euro cento annui, rivalutati annualmente in funzione del costo della vita.

Art. 16

(Lavoro a tempo parziale)

1. Le disposizioni in materia previdenziale previste dalla Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche si applicano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale per le regole ad essi applicabili.

2. Qualora il rapporto di lavoro subordinato si svolga a tempo parziale con un orario giornaliero inferiore ad ore 6, l'accredito dei contributi giornalieri utili avviene considerando pari ad 1/6 di contributo ogni ora di lavoro prestato nella giornata, come disposto dall'articolo 9 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15. Qualora invece l'orario giornaliero sia pari o superiore ad ore 6, il contributo versato viene considerato come contributo giornaliero intero. L'Ufficio Contributi è tenuto a registrare sulle schede provvisorie e sulle schede definitive i periodi di lavoro a tempo parziale svolti dal lavoratore subordinato per il quale risulta stipulato formale accordo scritto ai sensi della normativa vigente.

3. Al momento del calcolo della pensione, qualora l'ufficio accerti su richiesta del lavoratore che il lavoratore ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale nei primi tre anni di vita del figlio o dei figli, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 20 novembre 1987 n. 138 e successive modifiche, all'interno degli anni presi in considerazione per il calcolo del trattamento pensionistico, successivamente al primo aprile 2023, per tali periodi prenderà a base di calcolo la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità del lavoratore considerato, salvo che questa non risulti inferiore alla retribuzione di fatto del lavoratore a tempo parziale.

4. Al momento del calcolo della pensione, qualora l'ufficio accerti che il lavoratore ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale, prima del primo aprile 2023, all'interno degli anni presi in considerazione per il calcolo del trattamento pensionistico, per tali periodi prenderà a base di calcolo la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità del lavoratore considerato, salvo che questa non risulti inferiore alla retribuzione di fatto del lavoratore a tempo parziale.

5. Al momento del calcolo della pensione, qualora l'ufficio accerti che il lavoratore ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale in seguito al primo aprile 2023 all'interno degli anni presi in considerazione per il calcolo del trattamento pensionistico, per tali



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

periodi prenderà a base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita da quel lavoratore a tempo parziale.

6. Nella ipotesi di cui al comma 5, al momento del calcolo della pensione si prenderà a base di calcolo la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità anche nei seguenti casi:

- a) per il lavoratore che abbia già stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale prima del primo aprile;
- b) in seguito ad accordo sindacale per cui i dipendenti sono stati obbligati a trasformare il proprio contratto di lavoro in tempo parziale.

7. Alla stessa retribuzione di un lavoratore a tempo pieno è applicato il limite massimo della pensione di cui al precedente articolo 12 comma 1.

8. In caso di impossibilità di reperire una retribuzione contrattuale di raffronto, per i dipendenti del settore privato verrà utilizzata una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione media contrattuale di un lavoratore dell'industria, di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e di cui al comma 1 dell'articolo 11 della Legge 18 marzo 2008 n.47.

9. Per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato che abbiano prestato lavoro a tempo parziale nel corso della loro carriera, ai fini del calcolo della pensione nei casi esplicitati ai precedenti commi, ogni qual volta si faccia riferimento alla retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità, verrà sempre considerata la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari livello ed anzianità di servizio.

10. Il lavoratore a tempo parziale può effettuare versamenti volontari per coprire la differenza contributiva con un lavoratore a tempo pieno, come stabilito all'articolo 5 della Legge 18 marzo 2008 n.47, facendone espressa richiesta all'Ufficio Prestazioni Economiche entro il 28 febbraio dei due anni successivi a quello in cui ha effettuato lavoro a tempo parziale.

TITOLO III
DEI CONTRIBUTI, DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI, DELLE
RITENUTE DI SOLIDARIETA' E DELL'INTERVENTO DELLO STATO

Art. 17

(Innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori subordinati)

1. Le aliquote contributive per i lavoratori subordinati destinate al Fondo Pensioni obbligatorio sono incrementate come segue:

- a) a carico dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 1,5%;



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- b) a carico dei datori di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 1,5%.
2. A far data dal 1 gennaio 2023, il contributo per il Fondo malattie in carico al datore di lavoro è diminuito dello 0,50%. A far data dal 1 gennaio 2024, il contributo per il Fondo Assegni Familiari è diminuito dello 0,50%.
3. Le aliquote contributive per i lavoratori subordinati destinate al sistema complementare FONDISS, istituito con Legge 6 dicembre 2011 n.191, sono incrementate come segue:
- a) a carico dei lavoratori dipendenti e titolari di co.co.pro., con decorrenza dal 1° gennaio 2026, nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 2%;
- b) a carico dei datori di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 1,0%.
3. Le aliquote di cui ai commi 1 e 3 sono dunque stabilite secondo la seguente progressione:

PRIMO PILASTRO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a carico del dipendente	5,90%	6,40%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%
a carico del datore	16,60%	17,10%	17,60%	17,60%	17,60%	17,60%	17,60%
Tot.	22,50%	23,50%	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%
FONDISS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a carico del dipendente	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%
a carico del datore	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	3,00%	3,00%	3,00%
Tot.	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%	6,00%	6,50%	7,00%

Art. 18

(Innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi)

1. L'aliquota del contributo al Fondo Pensioni obbligatorio, a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Autonomi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 2%.
2. L'aliquota del contributo al sistema complementare FONDISS istituito con Legge 6 dicembre 2011 n.191, a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Autonomi, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 1%.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

4. Le aliquote di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite secondo la seguente progressione:

PRIMO PILASTRO	2023	2024	2025	2026
Commercianti	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%
Liberi Professionisti	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%
Artigiani	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%
Agenti e Mediatori	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%
Imprenditori	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%

FONDISS	2025	2026	2027	2028
Commercianti	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Liberi Professionisti	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Artigiani	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Agenti e Mediatori	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Imprenditori	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Art. 19

(Innalzamento delle aliquote contributive per la Gestione Separata)

1. L'aliquota del contributo al Fondo Pensioni primo pilastro a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, nel caso in cui non sia già iscritto ad altro titolo nel sistema di previdenza obbligatorio, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 viene incrementata nella misura del 1,00% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 9%.
2. L'aliquota del contributo al Fondo Pensioni primo pilastro, a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, nel caso in cui sia già iscritto ad altro titolo nel sistema di previdenza obbligatorio, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 4%.
3. L'aliquota del contributo al sistema complementare FONDISS istituito con Legge 6 dicembre 2011 n.191, a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, con decorrenza dal 1° gennaio 2028, viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 2%.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PRIMO PILASTRO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Solo Gestione Separata	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%	23,00%	24,00%
Anche Gestione Separata	15,50%	16,00%	16,50%	17,00%	17,50%	18,00%	18,50%	19,00%	19,00%
FONDISS		2028	2029	2030	2031				
Gestione Separata		4,50%	5,00%	5,50%	6,00%				

Art. 20

(Modifica delle regole di calcolo della pensione facoltativa)

1. Il calcolo del trattamento per l'ottenimento della pensione facoltativa di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, al momento del pensionamento, per il coefficiente di trasformazione definito dalla tabella in uso per il calcolo della rendita pensionistica di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191.
2. Qualora la rendita risultante al momento del pensionamento risultasse minore o uguale all'integrazione speciale di cui alla legge 25 febbraio 1998 n.38 e successive modifiche e integrazioni, non verrà liquidata la prestazione pensionistica, ma restituito il capitale versato.
3. Il diritto al trattamento pensionistico matura per coloro che, maturata l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al precedente articolo 9 comma 6, possano dimostrare di aver contribuito al sistema pensionistico per almeno 216 contributi giornalieri.
4. Al fine di computare le frazioni di anno in rapporto all'età dell'assicurato all'atto del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato da un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore, e il coefficiente dell'età immediatamente inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.
5. Il diritto al percepimento della pensione facoltativa è fissato, a far data dai pensionamenti richiesti successivamente al 1 aprile 2023 ed in continuità con il precedente articolo 8, a 66 anni. Per tale ragione, la lettera a) dell'articolo 31 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è così modificata:
"a) requisito anagrafico per l'accesso al trattamento ordinario di vecchiaia;"



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 21

(Revisione della ritenuta di solidarietà)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di solidarietà sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione, di cui all'art.24 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e successive modifiche e integrazioni, è ridefinita percentualmente come segue:

- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €1.500,01 a €1.750,00 l'aliquota sulla parte eccedente €1.500,01 è pari al 2,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.750,01 a € 2.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €1.750,01 è pari al 3,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €2.000,01 a €2.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €2.000,01 è pari al 4,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €2.500,01 a €3.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €2.500,01 è pari al 6,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €3.000,01 a €3.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €3.000,01 è pari al 7,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €3.500,01 a €4.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €3.500,01 è pari al 9,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €4.000,01 a €4.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €4.000,01 è pari al 17,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €4.500,01 a €5.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €4.500,01 è pari al 23,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €5.000,01 a €5.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €5.000,01 è pari al 28,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €5.500,01 a €6.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €5.500,01 è pari al 34,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, eccedente €6.000,01 l'aliquota sulla parte eccedente è pari al 40,00%.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

2. La ritenuta di solidarietà di cui al presente articolo è trattenuta direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale al tempo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche e destinata ai singoli fondi pensione in ragione del disavanzo tecnico registrato e in funzione delle esigenze di sostenibilità degli stessi.
3. Successivamente all'approvazione dell'ICEE a San Marino, il Congresso di Stato è delegato a ridefinire le aliquote del precedente comma 1 sulla base dell'applicazione degli scaglioni di tale strumento.
4. La misura delle ritenute di solidarietà di cui al comma 1, sono ridotte:
 - del 25% per i titolari di pensione che abbiano versato contributi annuali nel corso della vita lavorativa in misura superiore a 11 e inferiore o uguale a 20 successivamente al 1 gennaio 2012;
 - del 50% per i titolari di pensione che abbiano versato contributi annuali nel corso della vita lavorativa in misura superiore a 20 e pari o inferiore a 31 successivamente al 1 gennaio 2012;
 - del 75% per i titolari di pensione che abbiano versato contributi annuali nel corso della vita lavorativa in misura superiore a 31 successivamente al 1 gennaio 2012.Ai fini del beneficio di cui al presente comma, si computano anche le frazioni di anno.
5. La ritenuta di solidarietà di cui al comma 1 trova piena applicazione per coloro che siano entrati in quiescenza prima del 1 gennaio 2023, mentre non viene applicata a chi entri in quiescenza successivamente al 1 gennaio 2053.

Art. 22

(Tassazione delle prestazioni pensionistiche derivanti dalla Gestione separata)

1. Relativamente alla Gestione Separata e in merito all'erogazione del valore capitale all'atto del pensionamento, si stabilisce che la somma erogata sia assoggettata alla tassazione separata a titolo definitivo nella misura pari al 5%. Le somme erogate a titolo di rendita sono assoggettate alle aliquote ordinarie, effettuato il cumulo con eventuali altre rendite previdenziali percepite.

Art. 23

(Incremento della contribuzione alla previdenza complementare per prime occupazioni)

1. In favore dei soggetti che abbiano meno di 35 anni di età anagrafica, per tre annualità lavorate, e comunque entro il compimento dei 35 anni di età anagrafica, a parità di versamenti contributivi è introdotta la possibilità, su base volontaria, di un aumento della percentuale versata in favore del fondo complementare di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 (FONDISS) a fronte di una riduzione della percentuale versata nel Fondo Pensioni (Primo Pilastro) previsto all'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

n.15. La richiesta dovrà essere indirizzata da parte del lavoratore agli Uffici Amministrativi Fondiss, i quali la trasmetteranno all'Ufficio Contributi.

2. Con riferimento ai lavoratori subordinati, la traslazione di contributi indicata al comma 1 avviene nelle seguenti modalità:

- a) la quota a carico del datore di lavoro viene ridotta di 5 punti percentuali dal primo pilastro e aumentata di 5 punti percentuali nel FONDISS;
- b) la quota a carico del lavoratore subordinato viene ridotta di 2 punti percentuali dal primo pilastro e aumentata di 2 punti percentuali nel FONDISS.

Nel caso in cui l'incentivo di cui al presente articolo si cumuli con quello previsto all'articolo 2 comma 3 del 15 luglio 2022 n.105, con riferimento alle lavoratrici di sesso femminile, la percentuale di cui alla lettera b) coincide con l'intera quota residua.

3. I versamenti di cui ai precedenti commi saranno effettuati solo in riferimento al lavoro ordinario, escludendo i periodi sotto regime di contributi figurativi.

4. Con riferimento ai lavoratori autonomi, liberi professionisti o titolari di impresa individuale, la traslazione dei contributi dal fondo di primo pilastro al FONDISS avviene nella misura del 7%. Per tali lavoratori, valgono le stesse regole di cui al comma 1 riguardanti requisiti anagrafici e temporali.

Art 24

(Contributi previdenziali per società di professionisti)

1. I contributi previdenziali di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sono richiesti anche ai liberi professionisti di cui all'articolo 11, comma 2 della Legge 23 dicembre 2020 n.222. L'articolo 11, comma 2 della Legge 23 dicembre 2020 n.222 è dunque così modificato: "Le attività dei liberi professionisti quali soci delle società di professionisti producono reddito di lavoro autonomo e sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e alle normative assistenziali e previdenziali vigenti, anche in caso di percepimento dei dividendi."

Art. 25

(Aliquote contributive dei lavoratori pensionati)

1. I lavoratori pensionati di cui all'articolo 28 sono assoggettati, a far data dal 1 gennaio 2023, ad un'aliquota contributiva di pura solidarietà del 33%, da destinarsi al Fondo Pensioni obbligatorio. Il contributo è posto in carico al datore di lavoro nella misura del 21% e del lavoratore per il 12%. Contestualmente cessa l'obbligo di versamento a FONDISS di cui all'articolo 15 della legge 6 dicembre 2011 n.191.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 26

(Adeguamento dei redditi minimi)

1. L'articolo 11, comma 1, della legge 5 ottobre 2011, n. 158 è così sostituito:
"Dal 1° gennaio 2023 il reddito minimo per la macro-categoria dei Lavoratori Autonomi di cui all'articolo 3 della presente legge, verrà adeguato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica incrementata della percentuale del 4%, sino al raggiungimento del valore di cui al comma 4. Al raggiungimento da parte delle singole categorie di lavoratori autonomi dell'importo di reddito minimo di cui al comma 4, la rivalutazione annuale avviene solo in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica."

TITOLO IV

ALTRE PREVISIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA

Art. 27

(Contributo temporaneo al Fondo Pensioni)

1. Con effetto temporaneo, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2028, nelle more della piena attuazione della presente riforma previdenziale, la quota sconto SMAc card di € 0,15 cent/litro sui carburanti viene contenuta a € 0,10 cent/litro. L'ammontare di € 0,05 verrà incassato su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.
2. Al fine di determinare uno stanziamento da destinare all'ISS per il finanziamento dei disavanzi del Fondo Pensioni, sarà annualmente calcolato sul volume degli sconti riconosciuti per l'acquisto di carburante con SMAc Card, l'ammontare dello sconto di € 0,05 cent non applicato ai sensi del precedente comma.

Art. 28

(Lavoro dei pensionati)

1. È consentito il cumulo tra reddito da lavoro e pensione per i lavoratori pensionati individuati solo in seguito all'emanazione di apposita normativa in materia di lavoro. Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa all'estero, il lavoratore pensionato è tenuto alla registrazione, presso l'Ufficio Attività Economiche, dell'incarico prestatato. La mancata registrazione dell'incarico prestatato all'estero equivale comporta la immediata



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

interruzione dell'assegno pensionistico oltre alle eventuali sanzioni previste dalle leggi speciali.

2. Può accedere al diritto di cumulo di cui al presente articolo unicamente il titolare di pensione di vecchiaia, che vi abbia acceduto al compimento del requisito anagrafico minimo stabilito per legge.

3. La regolarizzazione del rapporto di lavoro, qualsiasi ne sia la forma ai sensi del comma 1, avviene ai sensi della normativa del lavoro.

4. Fermo quanto disposto dal presente articolo, restano immutati gli eventuali divieti di cumulo tra reddito da lavoro e prestazioni di carattere assistenziale presenti nella normativa.

5. Con riguardo al reddito da lavoro conseguito, oltre agli oneri di legge, è previsto il versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25 a titolo di solidarietà, escludendo il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico al termine del periodo in cui si è svolta attività lavorativa in qualità di titolare di pensione di vecchiaia.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente norma, per i pensionati rientranti nella disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione il disposto dell'articolo 29, comma 4, della Legge 6 novembre 2018 n.139 nella parte relativa alla incumulabilità tra reddito da pensione e reddito conseguente alla prestazione di servizio.

7. La previsione di cui al presente articolo non trova applicazione per coloro che accedano al trattamento di pensione ordinaria per anzianità successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In via transitoria e in deroga al comma 2, i lavoratori che siano acceduti al trattamento di pensione ordinaria di anzianità prima dell'approvazione della presente legge, potranno accedere alla previsione di cui al presente articolo solamente alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia.

8. Gli incentivi di cui all'articolo 9 comma 2, lettere a) b) e c), non sono temporaneamente riconosciuti per il periodo in cui il pensionato svolge attività lavorativa accedendo al cumulo tra reddito da lavoro e pensione ai sensi del presente articolo.

9. Il lavoratore che fruisca o abbia fruito dell'agevolazione di cui all'art. 7 della Legge 8 novembre 2005 n.157 dopo l'entrata in vigore di questa legge non ha diritto a cumulare il reddito di lavoro con la pensione ai sensi del presente articolo. Possono invece fruire del cumulo tra pensione e reddito da lavoro coloro che abbiano fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 7 della Legge 8 novembre 2005 n.157 prima dell'entrata in vigore di questa legge o che continuino a fruirne senza soluzione di continuità fino al massimo del 31 dicembre 2023.

10. L'integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 18 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 viene sospesa per il periodo in cui il pensionato svolge attività lavorativa accedendo al cumulo tra reddito da lavoro e pensione ai sensi del presente articolo.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 29

(Anticipazione da parte di FondISS per piani di formazione e riqualificazione professionale)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è possibile richiedere una o più anticipazioni a FondISS, nel limite di legge di cui all'art. 17 bis della legge 6 dicembre 2011, n. 191, per piani di studio e di riqualificazione professionale per tutti gli iscritti al fondo pensione.
2. I requisiti minimi dei piani di formazione e di riqualificazione professionale sono fissati con apposita delibera del Comitato Amministratore FondISS, previo parere favorevole della Segreteria di Stato competente in materia di politiche del lavoro.

Art. 30

(Soppressione dell'obbligo di chiamata a visita per ipotesi di menomazione in stato irreversibile)

1. È soppresso l'obbligo di chiamata a visita per la conferma dei trattamenti pensionistici "Privilegiata Infortuni" e "Privilegiata Malattia" nel caso sia accertato lo stato irreversibile della menomazione da cui dipende il diritto alla prestazione. Per tutti gli altri trattamenti pensionistici di invalidità, in seguito al terzo accertamento, determinato dalla C.A.S.I., è soppresso l'obbligo di chiamata a visita per il titolare del trattamento.

TITOLO VI

**CODICE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E COMPLEMENTARE -
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE**

Art. 31

(Codice della previdenza sociale e complementare)

1. Il Consiglio Grande e Generale provvederà ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un codice coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale, *previo confronto* con le Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali registrate ai sensi della legge 9 maggio 2016 n.59.
2. In attesa dell'emanazione del codice di cui al superiore comma, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà predisposta una raccolta coordinata delle norme vigenti in materia di previdenza sociale e complementare.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 32

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono definitivamente abrogati:

- l'articolo 32, comma 6 della legge 11 febbraio 1983, n. 15;
- l'articolo 11 della Legge 20 novembre 1987, n. 138;
- l'articolo 22 della legge 20 dicembre 1990, n. 156;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 6, comma 4, e l'articolo 7, commi 1 e 6, della Legge 8 novembre 2005 n.157;
- gli articoli 2, 3 e 9 della Legge 18 marzo 2008 n.47;
- l'articolo 2, commi 2 e 3, l'articolo 14 e l'art. 24, comma 1, della legge 5 ottobre 2011, n. 158;
- gli articoli 55 e 56 della legge 22 dicembre 2011 n.200.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì da intendersi come tacitamente abrogate tutte le previsioni normative in contrasto con la presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023, salvo che per quelle previsioni per cui sia prevista espressamente una diversa data di efficacia.

Le disposizioni di cui al comma 1 sono espressamente abrogate ma, per evitare vuoti regolamentari, continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti che prevedono innovazioni nelle corrispondenti materie.